

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 346

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Agevolazioni fiscali e altre disposizioni in favore dei detentori di animali

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – Vivere con gli animali è una grande opportunità: facilita i rapporti sociali, ha una funzione decisamente positiva nell’allentare tensioni e *stress* e stimola l’empatia. Molti studi hanno dimostrato i considerevoli benefici che la loro compagnia può apportare al benessere fisico e psicologico di una persona, anche anziana. Prendersi cura di un animale è di aiuto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (contribuisce al miglioramento della circolazione sanguigna, all’abbassamento della pressione e alla riduzione del colesterolo) e diminuisce l’obesità. Anche per i più piccoli è un’esperienza importante, poiché li aiuta nello sviluppo, li responsabilizza e diminuisce la comparsa di allergie. Tutti questi vantaggi sociali, sanitari ed economici confluiscono nella copertura costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione, in quanto ormai, come da insegnamento del diritto vivente, il rapporto uomo-animale è considerabile un’attività

che contribuisce alla realizzazione della personalità umana, e quindi meritevole di tutela (tribunale di Varese, sezione I civile, sentenza del 7 dicembre 2011).

Nonostante tali benefici, e nonostante il sempre più consolidato «diritto all’animale da compagnia», questi ultimi sono però tassati come beni di lusso. Se francobolli e fiori recisi godono dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ad aliquota agevolata, gli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie sopportano, infatti, l’IVA al 22 per cento, con la conseguenza che accudire e curare un animale sta diventando sempre più difficile per gli italiani.

L’attuale sistema fiscale colpisce almeno 7 milioni di cani e 7,5 milioni di gatti che vivono in famiglia, ai quali vanno ad aggiungersi i tanti che vivono in canili e gattili o randagi e gli oltre 46.000 altri *pet* presenti nelle case degli italiani.

Occorre, inoltre, non trascurare come, a causa del periodo di crisi aggravatosi con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che farà sentire ancora a lungo i suoi effetti, il potere di acquisto degli italiani sia diminuito e così anche accudire un animale è un impegno economico che incide sempre di più sul bilancio familiare; cibo, vaccini, integratori e farmaci comportano delle spese; conseguentemente, crescono il rischio di abbandono e diminuiscono le adozioni dai canili e dai gattili.

La questione del costo del cibo e delle cure veterinarie è largamente sentita da chiunque viva con un animale, in quanto può causare un'alimentazione meno appropriata e una difficoltà di accesso alla terapia, in particolare per le patologie croniche, fino anche a rendere di fatto impossibile il diritto del paziente animale a essere curato e l'esercizio del dovere di chi lo detiene a prestargli le dovute terapie.

Per quanto riguarda le cure veterinarie occorre, inoltre, sottolineare come esse debbano considerarsi prestazioni di pubblica utilità: basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo.

La necessità di abbassare l'IVA sugli alimenti per gli animali e sulle prestazioni veterinarie è largamente avvertita anche dai partiti di maggioranza e minoranza, che hanno inserito questa previsione di giustizia sociale nel loro programma elettorale, dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle associazioni di consumatori.

Un altro aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Rientrano in questa accezione i costi sostenuti per le prestazioni veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

Nelle suddette spese rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie, mentre sono esclusi i man-

gimi medicati, gli antiparassitari e gli integratori veterinari.

Il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 79 euro, ossia il 19 per cento della differenza tra il tetto massimo (550 euro) e la franchigia (129,11 euro). Sebbene, grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio del 2020, il rimborso ottenibile sia passato da 70 euro a 79 euro, esso è ancora inadeguato in rapporto al costo e alla tipologia delle prestazioni veterinarie, e non tiene conto della valenza e dell'importanza che hanno gli animali per le famiglie, nonché per le fasce più anziane della popolazione, le quali traggono enormi benefici psicofisici dalla compagnia di un animale.

Questo regime fiscale scoraggia l'adozione di cani e gatti, strumento fondamentale per combattere il randagismo e assicurare un risparmio a tutta la collettività (nei canili italiani sono presenti circa 90.000 cani e un cane in canile costa mediamente 1.277,5 euro all'anno). Oltre che per i cittadini, i costi delle prestazioni veterinarie rappresentano un problema per il servizio veterinario pubblico, per i comuni e per le associazioni del settore e hanno come effetto l'aumento della spesa pubblica e un peggioramento complessivo della tutela degli animali.

Misure di agevolazione fiscale, assieme a incentivi per le adozioni di cani e gatti, permettono dunque anche di prevenire e contrastare un fenomeno il quale, in particolare in alcune aree del Paese, ha delle proporzioni allarmanti e che in Italia ha un costo complessivo di quasi 100 milioni di euro all'anno per il solo mantenimento dei cani in canili rifugio. Da non trascurare anche il valore sociale che queste agevolazioni fiscali potrebbero avere, in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società, e quello educativo, per coloro che non hanno ancora fatto identificare l'animale o non lo hanno sterilizzato, situazioni queste che aumentano il rischio di abbandono e alimentano il randagismo.

La disciplina tributaria italiana deve tenere conto della valenza che gli animali

hanno per le loro famiglie e dell'importanza delle prestazioni veterinarie in termini di prevenzione per la sanità animale e la salute pubblica, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione mondiale della sanità animale identificano la salute come un bene unico, sia che riguardi gli uomini sia gli animali e che il Trattato di Lisbona riconosce gli animali come esseri senzienti, così come il sentire comune e una consolidata giurisprudenza in tema di uccisione e maltrattamento.

La presente proposta di legge è composta di cinque articoli.

L'articolo 1 chiarisce che la finalità della proposta di legge è quella di agevolare la convivenza con gli animali da compagnia migliorando la capacità del loro accudimento e garantendo il diritto all'accesso alle cure veterinarie, in modo da tutelarne il benessere e la salute e da tutelare la salute pubblica e, allo stesso tempo, da stimolare l'adozione di animali senza una famiglia.

All'articolo 2, il comma 1 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni finalizzate alla prevenzione del randagismo: controllo della riproduzione, identificazione con *microchip* e iscrizione di cani e gatti in anagrafe degli animali d'affezione. Il *microchip*, infatti, protegge gli animali dal rischio di abbandono e, in caso di smarrimento, rende possibile la restituzione al proprietario. Per quanto concerne l'importanza del controllo della riprodu-

zione attraverso la sterilizzazione è accertato che la principale fonte di randagismo è costituita proprio dalle cucciolate nate in famiglia e poi abbandonate. Il comma 2 prevede l'IVA agevolata al 4 per cento per le prestazioni veterinarie per gli animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Esso prevede, inoltre, la medesima IVA agevolata su cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari e antiparassitari per tutti i citati animali.

L'articolo 3 innalza il tetto massimo della detraibilità a 5.000 euro e stabilisce un tetto minimo detraibile pari a 60 euro per le spese veterinarie sostenute per animali detenuti non a scopo di lucro, introducendo degli scaglioni di reddito tali da poter garantire una migliore tutela degli animali e una maggiore giustizia sociale.

L'articolo 4 introduce incentivi per l'adozione di cani e gatti da strutture pubbliche o convenzionate con i comuni, sotto forma di beni e servizi per l'alimentazione, la salute e il benessere dell'animale adottato, con l'obiettivo di stimolare l'adozione consapevole e garantire un grande risparmio economico ai comuni e alla società.

L'articolo 5 introduce una misura per garantire la riduzione del prezzo del medicinale generico secondo cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad assicurare che il prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove e agevola il diritto alla convivenza con l'animale da compagnia in ogni suo ambito, privato e pubblico, in quanto espressione dei diritti fondamentali della persona, del sentimento verso gli animali e della loro tutela, facilitando, con misure economiche e altre provvidenze, l'accudimento, il diritto alla salute e il benessere dell'animale e la tutela della salute pubblica.

2. La presente legge, altresì, promuove e incentiva le adozioni degli animali detenuti in canili e gattili, contribuendo così al loro benessere e alla riduzione delle spese che le amministrazioni pubbliche devono sostenere per il loro mantenimento.

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, dopo il numero 19) è inserito il seguente:

« 19-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo compagnia »;

b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

« 41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) alimenti per animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali, o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, monocomposti o pluricomposti, in forme predosate »;

c) alla tabella A, parte III, numero 114), le parole: « o veterinario » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c-bis*) è abrogata;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*quinquies*. Per le spese veterinarie comprese tra 60 euro e 5.000 euro, sostenute dal contribuente per animali legalmente detenuti non a scopo di lucro, dall'imposta lorda si detrae un importo pari:

a) all'80 per cento della spesa sostenuta, per i contribuenti con reddito annuo fino a 28.000 euro;

b) al 60 per cento della spesa sostenuta, per i contribuenti con reddito annuo compreso tra 28.001 e 55.000 euro;

c) al 40 per cento della spesa sostenuta, per i contribuenti con reddito annuo compreso tra 55.001 e 75.000 euro;

d) al 19 per cento della spesa sostenuta, per i contribuenti con reddito annuo superiore a 75.000 euro.

3-*sexies*. La detrazione di cui al comma 3-*quinquies* spetta per le prestazioni professionali rese dal medico veterinario, per le spese per analisi di laboratorio e per interventi presso strutture veterinarie, per le terapie riabilitative e per l'acquisto di medicinali veterinari anche omeopatici e di prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari ».

Art. 4.

(Promozione delle adozioni di cani e gatti ospitati in strutture di ricovero e custodia pubbliche o convenzionate con i comuni)

1. Lo Stato, anche in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, sostiene e promuove campagne di adozione consapevole degli animali ospitati in strutture di ricovero e custodia di cani e di gatti, nonché le iniziative volte all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al rispetto dei diritti degli animali e a una corretta convivenza con gli stessi.

2. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti pubbliche o convenzionate con i comuni, i comuni, anche con risorse messe a disposizione dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, prevedono incentivi all'adozione degli animali.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 consistono nella corresponsione del rimborso delle spese veterinarie, alimentari e di educazione cinefila sostenute e documentate per almeno un anno a decorrere dalla data dell'adozione. Nel corso di tale periodo, il comune competente, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie riconosciute e delle associazioni animaliste, provvedere a svolgere controlli finalizzati a verificare la gestione dell'animale; in caso di esito negativo del controllo, l'animale è nuovamente affidato alle strutture di ricovero e custodia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, come definito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore rispetto a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi medicinali veterinari generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia, e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta di medicinali veterinari consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi, verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.



19PDL0006530